

14 agosto 1986 sulla tutela e il benessere degli animali, non è giustificato nei riguardi di mammiferi importati da un altro Stato membro rientranti nelle categorie B, C o D indicate nel regolamento o non contemplati nel regolamento, allorché siffatti mammiferi sono tenuti in detto Stato membro ai sensi della sua normativa e tale normativa è compatibile con le disposizioni del regolamento.

- 2) Se l'art. 30 del Trattato CE o il regolamento n. 338/97 osti ad una normativa di uno Stato membro che, a norma della legislazione esistente in materia di benessere degli animali, vieti ogni uso commerciale di specie, salvo nel caso in cui queste specie siano esplicitamente menzionate nella citata normativa nazionale, laddove il fine di tutela di tali specie, ai sensi dell'art. 30 del Trattato CE, possa essere realizzato in modo altrettanto efficace per mezzo di misure meno restrittive per gli scambi intracomunitari.

(¹) GU L 61, pag. 1.

proventi di esercizio al prefinanziamento di film europei per il cinema e per la televisione.

- 2) Nel caso in cui alla prima questione sia data una soluzione affermativa, se sia conforme alla citata direttiva e all'art. 12 del Trattato CE, in combinato disposto con le singole disposizioni cui esso si riferisce, una normativa nazionale che, oltre a prevedere il suddetto obbligo di prefinanziamento, riservi il 60 % di quest'ultimo ad opere in lingua originale spagnola.
- 3) Se l'obbligo, imposto da una normativa nazionale agli operatori televisivi, di destinare al prefinanziamento di film per il cinema una parte dei loro proventi di esercizio, di cui, una quota pari al 60 per cento dev'essere riservata appositamente ad opere in lingua originale spagnola — che sono per la maggior parte prodotte dall'industria cinematografica spagnola —, costituisca un aiuto di Stato a favore dell'industria medesima, ai sensi dell'art. 87 del Trattato CE».

(¹) GU L 298, pag. 23.

(²) GU L 202, pag. 60.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Supremo (Spagna) il 3 maggio 2007 — UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)/Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE e Administración del Estado

(Causa C-222/07)

(2007/C 155/26)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Tribunal Supremo

Parti nella causa principale

Ricorrente: UTECA (Unión de Televisiones Comerciales Asociadas)

Altre parti: Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales, Ente Público RTVE e Administración del Estado

Questioni pregiudiziali

- «1) Se l'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/552/CEE (¹), relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (²), consenta agli Stati membri di stabilire un obbligo in forza del quale gli operatori televisivi sono tenuti a destinare una percentuale dei loro

Ricorso presentato il 4 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-224/07)

(2007/C 155/27)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: N. Yerrell e P. Dejmek, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo

Conclusioni della ricorrente

- Constatate che il Granducato di Lussemburgo, non adottando tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (¹), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti di forza dell'art. 33 di tale direttiva;

in subordine:

constatare che il Granducato di Lussemburgo, non comunicando alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/49/CE, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie), non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 33 di tale direttiva;

— condannare Granducato di Lussemburgo alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il termine per la trasposizione della direttiva 2004/49/CE è scaduto il 30 aprile 2006.

⁽¹⁾ GU L 164, pag. 44, e rettifica, GU L 220, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Germania) il 7 maggio 2007 — Flughafen Köln/Bonn GmbH/Hauptzollamt Köln

(Causa C-226/07)

(2007/C 155/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Düsseldorf

Parti nella causa principale

Ricorrente: Flughafen Köln/Bonn GmbH

Resistente: Hauptzollamt Köln

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 14, n. 1, lett. a), della direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che un'impresa che ha utilizzato gasolio tassato, compreso nella voce 2710 della nomenclatura combinata, per la produzione di elettricità e ha presentato una

domanda di rimborso dell'imposta possa far valere direttamente questa disposizione.

⁽¹⁾ GU 2003 L 283, p. 51.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal administratif de Paris (Francia) il 9 maggio 2007 — Diana Mayeur/Ministre de la santé et des solidarités

(Causa C-229/07)

(2007/C 155/29)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal administratif de Paris

Parti nella causa principale

Ricorrente: Diana Mayeur

Convenuto: Ministre de la santé et des solidarités

Questione pregiudiziale

Se le disposizioni dell'art. 23 della direttiva 29 aprile 2004, 2004/38/CE ⁽¹⁾, consentano al cittadino di uno Stato terzo, coniuge di un cittadino comunitario, di avvalersi delle norme comunitarie sul reciproco riconoscimento dei diplomi e sulla libertà di stabilimento, e se queste impongano alle autorità competenti dello Stato membro nel quale venga richiesta l'autorizzazione all'esercizio di una professione regolamentata di prendere in considerazione tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, anche se conseguiti al di fuori dell'Unione europea, allorché sono stati almeno oggetto di riconoscimento in un altro Stato membro, nonché l'esperienza acquisita dall'interessato nel settore, procedendo ad un raffronto tra, da un lato, le competenze comprovate da tali diplomi e da tale esperienza e, dall'altro, le cognizioni e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale.

⁽¹⁾ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77, ainsi que — rectificatifs — GU L 229, pag. 35 e GU 2005, L 197, pag. 34).